

CCLXXXVI SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MARTEDÌ 6 MARZO 1956Presidenza del Presidente **CORRIAS****INDICE**

	Pag.
Disegno di legge (Annunzio di presentazione)	5425
Disegno di legge: «Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche». (93) (Continuazione della discussione e approvazione):	
MELIS	5426-5427
MURGIA	5426-5427
CERIONI, Assessore ai lavori pubblici	5427-5428-5429-5433-5434-5435
PRESIDENTE	5427-5428-5429-5432-5433-5434-5436-5437
CASTALDI	5427-5428-5429-5432
ZUCCA	5427
TORRENTE	5429-5431-5434
AMICARELLI	5429
FILIGHEDDU, relatore	5430
PERNIS	5431
DEL RIO	5431
SERRA	5433-5434-5435-5436
COVACIVICH	5434-5436
BERNARD	5434
PINNA	5436
BROTZU, Presidente della Giunta	5437
(Votazione segreta)	5437
(Risultato della votazione)	5437
Proposte di legge nazionale (Annunzio di presentazione)	5425

La seduta è aperta alle ore 11.

DESSANAY, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Si dia annunzio del disegno di legge pervenuto alla Presidenza.

DESSANAY, Segretario:

«Costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica». (133)

Annunzio di presentazione di proposte di legge nazionale.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle proposte di legge nazionale pervenute alla Presidenza.

DESSANAY, Segretario:

dai consiglieri Lay, Sanna, Pirastu, Asquer, Zucca, Cardia, Dessanay, Colia, Torrente, Corona Loddo Claudia, Borghero, Marras, Cossu, Nioi, Prevosto, Manca, Cherchi, Sotgiu Girolamo, Ibba, Fiori:

«Contributi straordinari a favore della Regione autonoma della Sardegna per piani particolari». (10)

«Piano di investimenti in applicazione dell'articolo 13 dello Statuto regionale sardo». (11)

Continuazione della discussione ed approvazione del disegno di legge: «Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche». (93)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

continuazione della discussione del disegno di legge: «Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche». Si dia lettura dell'articolo 14.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 14

E' facoltà della Commissione di cui all'articolo 18 deliberare la sospensione dall'Albo di quegli appaltatori:

a) che pur non essendo stati dichiarati falliti, si trovino in stato di grave accertato dissesto economico;

b) per i quali siano stati adottati provvedimenti di polizia e solo per la durata di essi;

c) che siano sottoposti a procedimento amministrativo per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori;

d) che nell'esecuzione dei lavori si siano resi colpevoli di negligenza non grave;

e) che nella esecuzione di opere o nella costruzione di edifici anche privati siano incorsi nella violazione di norme dei regolamenti di igiene ed edilizi, nonché di prescrizioni dei piani regolatori;

f) che si siano resi recidivi nelle infrazioni delle leggi sociali;

g) che non abbiano provveduto al regolare pagamento dei salari ai dipendenti secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti;

h) che non abbiano provveduto a comunicare nel termine prescritto le notizie di cui al successivo articolo 21.

La Commissione, al fine di accertare i motivi che comportano la sospensione, fissa un termine agli interessati per essere sentiti sui fatti ad essi addebitati.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Melis - Casu così concepito:

«Articolo 14 - lettera d) - Sopprimere la particella negativa "non"».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Melis per illustrare questo emendamento.

MELIS (P.S.d'A.). La ragione della proposta di soppressione della particella negativa «non» nasce dalla preoccupazione che una norma di questo genere, per la sua elasticità, possa dar luogo a degli abusi. Se si osserva, infatti, tutto il contesto dell'articolo 14, si vede che le cause di sospensione sono perfettamente individuabili, chiare, aperte. La sospensione riguarda gli appaltatori che si trovino in istato di grave, accertato difetto economico, oppure che siano incorsi in provvedimenti di polizia, amministrativi, eccetera. Alla lettera d), invece, è indicata genericamente, come causa di sospensione dall'Albo, la negligenza non grave nella esecuzione dei lavori, negligenza che è lasciata un po' troppo, a mio giudizio, ad arbitrio di chi è preposto a valutarla.

A me pare necessario rimarcare la gravità della negligenza. Essendo tale negligenza macroscopica, infatti, una valutazione sarebbe possibile un po' a tutti e quindi il provvedimento di sospensione che eventualmente venisse assunto dalla Commissione di cui all'articolo 18 non darebbe luogo a contestazione di sorta.

Ora, onorevole Presidente, una più attenta valutazione della dizione contenuta nell'articolo 16 lettera a) del disegno di legge, mi induce a proporre un emendamento più drastico al mio stesso emendamento, cioè la pura e semplice soppressione della lettera d) dell'articolo 14. La lettera a) dell'articolo 16, infatti, prevede la negligenza grave come causa di cancellazione dall'Albo. La negligenza non grave, dunque, poichè rimane affidata ad una valutazione discutibile, a mio giudizio non dovrebbe comportare neanche la sospensione dall'Albo. Pertanto il mio emendamento deve essere considerato come soppressivo della intera lettera d) dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (D.C.). Sono anch'io favorevole alla soppressione della lettera d) dell'articolo

14. In effetti la negligenza non grave nella esecuzione dei lavori non mi pare giustificare il provvedimento della sospensione dall'Albo, che è estremamente rigoroso. Oltretutto, per la negligenza grave all'articolo 16 è previsto il provvedimento della cancellazione dall'Albo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta si rimette alla decisione del Consiglio. Però vorrei far rilevare che l'abolizione della lettera d) dell'articolo 14 toglie all'Assessorato ai lavori pubblici la possibilità di intervenire per una migliore esecuzione dei lavori, in quanto si pone l'alternativa o di richiamare una ditta negligente o di adottare il provvedimento gravissimo della cancellazione dall'Albo. Invece la minaccia di una sospensione dall'Albo per certe ditte la cui negligenza, pur non essendo grave, è abituale, è un'arma efficace.

MELIS (P.S.d'A.). Ma la sospensione è un provvedimento troppo grave.

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta è del parere che in caso di negligenza lieve, ma abituale, mentre la cancellazione dall'Albo potrebbe essere un provvedimento troppo grave, la sospensione potrebbe essere una misura adatta. Comunque, la Giunta si rimette alla decisione del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato ancora di parlare l'onorevole Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (D.C.). Io credo che si possa modificare la lettera d) dell'articolo 14, senza impedire che qualche provvedimento possa essere adottato nei casi in cui sia rilevante una negligenza non grave. Propongo, pertanto, che l'emendamento Melis venga così modificato: «Articolo 14 - lettera d): sostituire alla frase "di negligenza non grave", la frase: "di ripetute negligenze anche se non ritenute gravi dalla Commissione"».

PRESIDENTE. Onorevole Melis, qual'è il suo parere?

MELIS (P.S.d'A.). A me pare, onorevole Presidente, che le preoccupazioni espresse ora dall'onorevole Assessore ai lavori pubblici, possano essere superate con un attento esame della disposizione contenuta nella lettera a) dell'articolo 16, che prevede la cancellazione dall'Albo «per i casi di grave o ripetuta negligenza o di malafede». Per questa disposizione è chiaro che se un'impresa viene "ripetutamente" richiamata per negligenza non grave, la sanzione della cancellazione dall'Albo appare più che opportuna. Per l'articolo 16, dunque, è possibile colpire non solo quelle imprese che si rendano colpevoli di negligenza grave, ma anche quelle che si rendano colpevoli di ripetute negligenze non gravi. Pertanto io insisto nella mia proposta di sopprimere la lettera d) dello articolo 14.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Io non sono d'accordo sulla necessità di cancellare dall'Albo un imprenditore per casi di ripetuta negligenza non grave, mentre credo sia opportuno stabilire che in casi di negligenza leggera abituale si debba applicare la sospensione.

Sulla base di questa considerazione propongo di dire alla lettera d) dell'articolo 14: «che nell'esecuzione dei lavori si siano resi colpevoli di negligenza abituale non grave». Contemporaneamente propongo di togliere dalla lettera a) dell'articolo 16 la parola "ripetuta". Se si tratta di negligenza leggera, anche se ripetuta, mi pare non sia opportuno comminare la cancellazione dall'Albo, che dovrebbe essere riservata ai casi di negligenza grave.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Io sono d'accordo col collega Melis circa la opportunità di sopprimere

II LEGISLATURA

CCLXXXVI SEDUTA

6 MARZO 1956

la lettera d) dell'articolo 14. In realtà, gli argomenti portati sia dal collega Murgia che dal collega Castaldi danno validità alla nostra tesi. E' assurdo parlare di negligenza abituale non grave. Se è abituale, la negligenza è di per sé grave. Rubare dieci lire non è un grave reato, mentre lo è rubare dieci lire per 30 anni di seguito. La proposta del collega Castaldi è, dunque, assurda e contiene una contraddizione in termini.

Si è affermato che l'Amministrazione regionale dovrebbe disporre di una valida arma per costringere le imprese negligenti ad una buona esecuzione dei lavori. Io ritengo però che tale arma, anziché con la sospensione dall'Albo, debba identificarsi, in caso di negligenza lieve, con il richiamo, con la diffida e con la esclusione per alcuni mesi dalle gare d'appalto. Una impresa sospesa dall'Albo, onorevoli colleghi, non soltanto verrebbe esclusa dagli appalti della Regione, ma potrebbe essere esclusa dalle gare d'appalto bandite dai privati.

Io ritengo che la proposta del collega Melis sia la migliore fra quelle formulate. Poiché la valutazione della negligenza rientra fra i poteri discrezionali della Commissione all'uopo preposta, a me pare che si possa benissimo sopprimere tutta la lettera d) dell'articolo 14. Le imprese colpevoli di negligenza non grave, infatti, come ho già detto, possono essere colpite con sanzioni diverse dalla sospensione dall'Albo.

PRESIDENTE. La Giunta vuole ancora esprimere il suo parere?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta, come ho già detto, si rimette alla decisione del Consiglio, pur considerando favorevolmente la tesi Castaldi - Murgia. Allo stato attuale, la situazione è questa: quando un'impresa dà dei fastidi e si dimostra negligente nella esecuzione dei lavori, non viene invitata a tre o quattro gare d'appalto, e questa misura spesso vale a far sì che le imprese si comportino nel modo migliore. Praticamente, dunque, viene applicata la sospensione. E questa arma verrebbe d'ora innanzi a mancare, se

venisse approvato l'emendamento Melis. Tuttavia, se il Consiglio ritenesse opportuno, anche per le considerazioni fatte dall'onorevole Zucca, sopprimere la lettera d) dell'articolo 14 non sarebbe un grave male.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Melis - Casu. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

CASTALDI (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Signor Presidente, io ritiro la mia proposta e mi associo all'emendamento Murgia.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Murgia. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 14. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 15.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 15

La sospensione disposta per i motivi di cui alle lettere d), e), g), h), dell'articolo 14, non può superare la durata di mesi sei sempreché non permanga la causa che l'ha determinata.

La sospensione disposta per i motivi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 14 è revocata allorché per accertamento diretto o su documentazione della parte risulti che siano venuti meno i motivi per i quali è stata adottata e le società abbiano provveduto alla sostituzione di cui all'articolo 17.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 16

A carico degli imprenditori è adottata la cancellazione dall'Albo:

a) per i casi di grave o ripetuta negligenza o di malafede;

b) per coloro che hanno riportato una condanna passata in cosa giudicata per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e per coloro che hanno riportato condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali;

c) per le recidive infrazioni alle leggi sociali ritenute gravi dalla Commissione;

d) in caso di recidiva nelle infrazioni di cui alla lettera e) dell'articolo 14;

e) per ripetute infrazioni all'obbligo del regolare pagamento dei salari ai dipendenti secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro;

f) per temeraria litigiosità;

g) per fallimento o liquidazione;

h) per cessazione di attività;

i) per mancato pagamento del diritto fisso di cui all'articolo 13.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Castaldi così concepito:

«Articolo 16 - lettera a): sopprimere la parola "ripetuta"».

Onorevole Castaldi, intende mantenere il suo emendamento?

CASTALDI (D.C.). No, signor Presidente; lo ritiro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, propongo che l'ultimo comma dell'articolo 14

(dopo avere sostituito la parola «sospensione» con la parola «cancellazione») compaia anche alla fine dell'articolo 16. Mi pare, infatti, che anche per la cancellazione, così come per la sospensione dall'Albo, un minimo di contestazione dei fatti che si addebitano debba essere previsto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta su questa proposta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta la accetta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Amicarelli. Ne ha facoltà.

AMICARELLI (D.C.). Ritengo che sia più opportuno fare della proposta Torrente un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poichè mi pare che l'orientamento del Consiglio sia questo, metto in votazione l'articolo 16 con la proposta Torrente modificata dall'onorevole Amicarelli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 17

Le società, quando le ipotesi previste dagli articoli 14 e 16 si riferiscono alle persone indicate nell'articolo 11, debbono procedere alla loro sostituzione e, qualora non vi provvedano nel termine assegnato, incorrono nella sospensione o nella cancellazione dall'Albo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo Serra - Covacovich.

DESSANAY, *Segretario*:

«Articolo 17 bis - Restano ferme le disposizioni particolari a favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 18

E' istituita presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici una Commissione permanente per l'iscrizione, la revisione dei requisiti degli imprenditori già iscritti, l'ammissione, la retrocessione della categoria, la modifica della specializzazione, la sospensione e la cancellazione dall'Albo regionale degli appaltatori.

Le deliberazioni della Commissione sono ratificate e rese esecutive dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici che, di sua iniziativa o su ricorso della parte, potrà richiedere un supplemento di istruzione ed una nuova deliberazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Filigheddu, relatore.

FILIGHEDDU (D.C.), *relatore*. Propongo che, al secondo comma, laddove si dice: «Le deliberazioni della Commissione sono ratificate e rese esecutive dall'Assessorato regionale ...» eccetera, si dica: «... rese esecutive dall'Assessore».

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 18 con la variante proposta dall'onorevole Filigheddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 19

La Commissione è costituita dall'Assessore

ai lavori pubblici, o da un suo delegato, che la presiede, e da 8 membri scelti come segue:

a) cinque, in ragione di uno per ciascuno dagli Assessori per gli enti locali, per le finanze, per il lavoro e artigianato, igiene e sanità, turismo e viabilità;

b) uno dall'Assessore ai lavori pubblici fra gli ingegneri capi delle province;

c) uno dal Provveditore alle Opere Pubbliche della Sardegna;

d) due su designazione delle associazioni degli imprenditori che abbiano organizzazione a carattere regionale;

e) uno su designazione delle associazioni rappresentative delle società cooperative.

Il Capo dell'ufficio contratti dell'Assessorato ai lavori pubblici svolge le funzioni di segretario.

La Commissione dura in carica due anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Ai membri della Commissione è riconosciuto il trattamento di cui alla legge regionale numero 6 dell'8 febbraio 1950 e successive variazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

Emendamento Pernis - Giua Elio - Muretti:

«Al 1° comma dire:

la Commissione è costituita dall'Assessore ai lavori pubblici o da un suo delegato che la presiede, e da 10 membri scelti come segue:

alla lettera a), dire:

quattro in ragione per ciascuno degli Assessori agli enti locali, alle finanze, al lavoro e artigianato, ed alla viabilità e turismo;

alla lettera b), dire:

tre su designazione delle Associazioni degli imprenditori che abbiano organizzazione provinciale in ragione di un membro per ogni provincia».

Emendamento Torrente - Cardia:

«Sostituire alla lettera e): "Uno su designa-

zione" con "Due in ragione di uno per ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperative riconosciute".

Aggiungere: lettera f) "uno su designazione delle associazioni artigiane".

Emendamento Castaldi - Serra:

«Ultimo comma - Anzichè: "L.R. numero 6 dell'8 febbraio 1950 e successive variazioni", dire "L.R. 8 febbraio 1950, numero 6 e successive modificazioni e integrazioni"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pernis per illustrare il suo emendamento.

PERNIS (P.N.M.). Lo scopo del mio emendamento è di adeguare l'articolo 19 alla odierna situazione sindacale delle tre province sarde. Poichè in Sardegna non esistono associazioni regionali di imprenditori, della Commissione di cui all'articolo 19 dovrebbero far parte, come è detto nel mio emendamento, tre membri «su designazione delle Associazioni degli imprenditori che abbiano organizzazione provinciale in ragione di un membro per ogni provincia».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrente per illustrare il suo emendamento.

TORRENTE (P.C.I.). Il nostro emendamento comporta due modifiche all'articolo 19.

La prima si basa sul fatto che attualmente in Italia esistono due associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo: l'Unione nazionale delle cooperative e la Lega nazionale delle cooperative. Nell'articolo 19 si parla di un solo rappresentante delle associazioni delle società cooperative, mentre il nostro emendamento propone che i rappresentanti delle cooperative siano due, uno per ciascuna delle associazioni nazionali.

La seconda modifica contenuta nel nostro emendamento richiede una argomentazione più

approfondita. Noi riteniamo che nella Commissione prevista dall'articolo 19 debbano essere rappresentati gli artigiani. In altra occasione, al Consiglio regionale (e non da parte nostra) è stata sollevata la questione dei nuclei artigiani che di solito vengono sfruttati dalle imprese appaltatrici di lavori. L'onorevole Castaldi — ricordo — si è battuto in varie occasioni per tutelare i diritti di questa categoria di lavoratori, che talvolta si organizza in piccole cooperative, le quali, poichè non raggiungono il numero di 25 soci, per le vigenti disposizioni di legge non possono partecipare alle gare d'appalto. Gli artigiani rimangono tagliati fuori dagli appalti anche quando l'Amministrazione regionale o le altre amministrazioni finanziate dalla Regione attuino il cosiddetto sconto dei lavori, cioè abbiano l'idea di appaltare i lavori per quote. Faccio un esempio: l'Amministrazione regionale può appaltare la costruzione di un edificio nel suo complesso, ma può anche bandire un appalto particolare per gli infissi o per gli impianti elettrici. In questa situazione, onorevoli colleghi, noi renderemmo un buon servizio agli artigiani, se potessimo tutelare la ammissione agli appalti anche delle loro piccole cooperative.

DEL RIO (D.C.). Ma agli appalti vengono invitati i singoli artigiani.

TORRENTE (P.C.I.). Se questo è vero, caro Del Rio, il nostro emendamento è ancora più valido. Se è vero che attualmente si invitano singoli artigiani alle gare d'appalto, il nostro emendamento che mira, nella sua seconda parte, all'inclusione nella Commissione di cui all'articolo 19 di un rappresentante delle associazioni artigiane, dovrebbe essere facilmente approvato.

La questione mi sembra importante. Ancora oggi, infatti, specialmente nei piccoli paesi, gli artigiani sono in balia degli impresari che impongono loro prezzi e cottimi veramente gravosi. Posso citare un esempio: ho constatato personalmente — checchè ne dica la Giunta regionale — che nei contratti d'appalto mentre

II LEGISLATURA

CCLXXXVI SEDUTA

6 MARZO 1956

la Regione per l'intonaco fissa un certo prezzo (34 lire il metro quadrato, in genere) poi l'impresa appaltatrice subappalta i lavori d'intonaco a singoli artigiani per 12 - 14 - 15 lire il metro quadrato.

Concludendo: ritengo che il nostro emendamento possa essere approvato sia per la prima che per la sua seconda parte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castaldi per illustrare il suo emendamento.

CASTALDI (D.C.). Io credo che tutti gli emendamenti debbano essere coordinati e fusi in un unico testo. La Commissione di cui all'articolo 19, infatti, deve essere un organismo vivo in cui si deve mantenere una certa proporzione tra i rappresentanti dell'Amministrazione regionale e quelli di interessi privati. Pertanto chiedo all'onorevole Presidente di sospendere brevemente la seduta per consentire ai presentatori dei vari emendamenti di addivenire ad un accordo.

PRESIDENTE. Mi rendo conto della esigenza prospettata dall'onorevole Castaldi. Sospendo pertanto l'esame dell'articolo 19, ripromettendomi di sospendere la seduta dopo che verrà ultimato l'esame degli altri articoli.

Si dia lettura dell'articolo 20.

DESSANAY, Segretario:

Art. 20

La Commissione si riunisce nell'ultima decade dei mesi di gennaio e di ottobre di ogni anno, e, su invito del Presidente, ogni qualvolta dovrà decidere sulla iscrizione, passaggio di classifica, sospensione o cancellazione dall'Albo regionale anche di un solo imprenditore.

Nella riunione di gennaio la Commissione procede alla revisione dell'Albo in base ai dati ed agli elementi raccolti nell'anno precedente, esamina le condizioni di cui agli articoli seguenti, prescrive gli atti istruttori necessari alla revisione medesima.

Le riunioni della Commissione sono valide con l'intervento di almeno metà più uno dei componenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

DESSANAY, Segretario:

Art. 21

Per l'aggiornamento dell'Albo le società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettono modificazioni del loro stato giuridico.

Anche le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare immediatamente alla Commissione, istituita dal precedente articolo 18, tutte le variazioni di cui vengono a conoscenza e che si riferiscono agli appaltatori iscritti, entro i tre mesi dal giorno in cui si sono verificate.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo Castaldi - Serra. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Comma secondo - Inoltre le amministrazioni degli enti pubblici, locali e regionali sono tenute a comunicare alla Commissione di cui al precedente articolo 18, immediatamente, tutte le possibili variazioni relative agli appaltatori iscritti ed interessanti la permanenza o meno di iscrizione nell'Albo come agli articoli precedenti, e di cui siano venute a conoscenza sia in rapporti diretti tra di esse e gli appaltatori, sia, comunque, anche indirettamente».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

II LEGISLATURA

CCLXXXVI SEDUTA

6 MARZO 1956

SERRA (D.C.). A me e al collega Castaldi è sembrato che la formulazione del secondo comma dell'articolo 21, che per materia è connesso strettamente al comma primo, non fosse chiara. Anzi ci è sembrato che nel secondo comma fosse contenuta una contraddizione. Infatti, mentre prima si afferma che tutte le variazioni che si riferiscono agli appaltatori iscritti devono essere comunicate «immediatamente», poi si afferma che le stesse variazioni devono essere comunicate entro tre mesi dal giorno in cui si sono verificate. Inoltre, dal testo della Commissione non si capisce bene quali siano le «variazioni» di cui si parla.

Col nostro emendamento il collega Castaldi ed io abbiamo ritenuto di chiarire meglio i concetti ispiratori del secondo comma formulandoli in un nuovo testo più chiaro e più coerente col primo comma dell'articolo. Prima di tutto bisognava chiarire il concetto di pubbliche amministrazioni in rapporto alla legislazione regionale, che così come era espresso nell'articolo poteva ingenerare degli equivoci. Pubbliche amministrazioni sono anche e soprattutto le amministrazioni statali. Ed è ovvio che non si può imporre un obbligo di comunicare elementi relativi alle imprese alle amministrazioni statali. Quindi ci è sembrato opportuno dire «enti pubblici locali, statali e regionali», sì da comprendere anche gli enti dipendenti dalla Regione, E.S.I.T. eccetera. Poi bisognava eliminare la discrepanza tra le due espressioni «immediatamente» ed «entro i tre mesi dal giorno in cui si sono verificate». Il nostro emendamento accoglie il concetto che le variazioni debbano essere comunicate immediatamente, precisando che per esse si intendono «le variazioni relative agli appaltatori iscritti interessati la permanenza o meno di iscrizione nell'Albo».

Dato che il nostro emendamento tende solo a rendere più chiari i concetti ispiratori dell'articolo 21, mi pare che possa senz'altro essere approvato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta è favorevole all'emendamento Castaldi - Serra.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, mi pare che, per non dar adito ad equivoci, nel suo emendamento debba essere soppressa la virgola posta dopo la espressione «enti pubblici».

SERRA (D.C.). D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Con questa precisazione metto in votazione l'emendamento sostitutivo Castaldi - Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione il primo comma dello articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 22

Il segretario della Commissione è tenuto a comunicare tempestivamente agli imprenditori interessati ed alle pubbliche amministrazioni le decisioni adottate dalla Commissione.

Un estratto delle decisioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 23

La regolare tenuta dell'Albo degli appalta-

tori è affidata al Capo dell'ufficio contratti che provvede anche alla raccolta delle notizie sulla idoneità tecnica, finanziaria e morale degli appaltatori.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

Emendamento Castaldi - Serra:

«Dopo le parole "Capo dell'ufficio contratti" aggiungere le parole "dell'Assessorato dei lavori pubblici"».

Emendamento Torrente - Dessanay:

«Sostituire alla frase "al Capo dell'ufficio contratti" la frase "al segretario della Commissione"».

PRESIDENTE. Mi pare che l'emendamento Castaldi - Serra, essendo del tutto formale, non abbia bisogno di essere illustrato.

SERRA (D.C.). Esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrente per illustrare il suo emendamento.

TORRENTE (P.C.I.). Mi pare sia il caso di citare il Capo dell'ufficio contratti non come tale, ma come segretario della Commissione che tiene l'Albo degli appaltatori.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. La Giunta è favorevole all'emendamento Torrente - Dessanay.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Torrente - Dessanay. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Essendo caduto, in conseguenza di questa approvazione, l'emendamento Castaldi - Serra,

metto in votazione la restante parte dell'articolo 23. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 24.

DESSANAY, Segretario:

Art. 24

Le spese occorrenti per l'applicazione della presente legge graveranno su apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale 1956 e su quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Castaldi - Serra così concepito:

«Sostituire all'anno 1956, l'anno 1957».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). Se si ritiene che il disegno di legge, una volta approvato, debba entrare subito in vigore, occorre stabilire con precisione su quale capitolo del bilancio graveranno le spese. Altrimenti, per evitare un possibile rinvio da parte del Governo centrale, occorre affermare che le spese graveranno su un apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del 1957.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Mi pare non sia il caso di indicare un capitolo apposito. Le spese potrebbero gravare sul capitolo, già esistente in bilancio, riguardante il pagamento delle indennità per i vari comitati.

PRESIDENTE. Faccio presente che le spese riguardano il funzionamento e la tenuta dell'Albo, per cui non so se si possa usufruire solamente del capitolo indicato dall'onorevole Covacivich.

Ha domandato di parlare l'onorevole Bernard. Ne ha facoltà.

BERNARD (D.C.). La spesa potrebbe gravare sul capitolo 69.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Io penso — e credo potrà essere d'accordo con me anche l'onorevole Serra — che le spese si potrebbero far gravare sul capitolo 69.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). A questo punto penso sia il caso di approvare l'articolo 24 nel testo del proponente anzichè in quello della Commissione.

PRESIDENTE. Per dar modo agli onorevoli consiglieri di studiare la soluzione migliore, sospendo brevemente la seduta. Ricordo all'onorevole Consiglio che rimangono da esaminare gli articoli 11, 19, 24 e 25.

(La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 12 e 30).

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 11. Se ne dia di nuovo lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 11

Le società comunque costituite nominano uno o più direttori tecnici ai quali deve riferirsi il certificato di cui alla lettera h) dell'articolo 9, dandone comunicazione all'Assessorato ai lavori pubblici. Parimenti provvedono le ditte individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico.

Durante l'esecuzione dei lavori la rappresentanza per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori sino all'estinzione di ogni rapporto tranne la facoltà di riscuotere e quietanzare che può essere legalmente delegata a persona o ente diverso, deve essere conferita al direttore tecnico della società o ad uno solo dei direttori quando ve ne siano più,

mediante apposita deliberazione o atto autentico di procura da allegarsi al contratto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

All'articolo 19, erano stati presentati tre emendamenti. L'onorevole Assessore ai lavori pubblici vuol comunicare il risultato dell'incontro tra i vari presentatori?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Si è deciso di accettare l'emendamento Pernis - Giua Elio - Muretti, con la correzione degli errori di stampa (dopo la parola «Assessori...», «all'igiene e sanità», anzichè «agli enti locali», e lettera d) anzichè b), nonchè l'emendamento Torrente - Cardia.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Pernis - Giua Elio - Muretti al primo comma dell'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la lettera a) dell'articolo 19, con la modifica dell'emendamento Pernis - Giua Elio - Muretti. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione la lettera d) con la modifica dell'emendamento Pernis - Giua Elio - Muretti. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo Torrente - Cardia alla lettera e). Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dello articolo 19. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento aggiunti-

II LEGISLATURA

CCLXXXVI SEDUTA

6 MARZO 1956

vo Torrente - Cardia. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza un emendamento sostitutivo Covacivich - Torrente - Pernis all'articolo 24. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«I diritti fissi previsti dall'articolo 13 sono accreditati sul capitolo 24 dell'esercizio 1956 "entrate eventuali e varie" ed al corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Le spese inerenti all'applicazione della presente legge graveranno sui seguenti capitoli del bilancio regionale per l'esercizio 1956 e su quelli corrispondenti degli esercizi successivi:

Cap. 15 - per le spese relative al funzionamento della Commissione.

Cap. 25 - per le spese relative alla tenuta dell'Albo».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione questo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

DESSANAY, Segretario:

Art. 25

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda ed entrerà in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). I quattro mesi previsti per l'entrata in vigore della legge dovranno intendersi riferiti alla entrata in vigore dell'Albo, non ai lavori preparatori di questo.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Trovo esatta l'osservazione del collega Covacivich. Bisognerebbe dire che la legge entra in vigore immediatamente, ma che l'applicazione nei riguardi degli appaltatori avrà effetto dopo quattro mesi dalla sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, la prego di voler presentare un emendamento.

PINNA (M.S.I.). Bisognerebbe formulare una norma transitoria.

PRESIDENTE. In attesa della presentazione dell'emendamento Serra, comunico che subito dopo la votazione a scrutinio segreto la seduta sarà tolta. I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio con la discussione della proposta di legge numero 108: «Disposizioni relativi all'esercizio di funzioni in materia di pesca». Sempre nella seduta pomeridiana saranno distribuiti gli emendamenti al disegno di legge numero 20, che andrà in discussione con tutta probabilità domani. Ancora nella seduta pomeridiana si avrà lo svolgimento di una interpellanza urgente Soggiu Piero.

E' pervenuto alla Presidenza l'emendamento sostitutivo Serra - Covacivich. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Art. 25 - La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione, salvo l'obbligo di invito ai soli appaltatori iscritti all'Albo, che avrà effetto dopo quattro mesi dall'entrata in vigore».

COVACIVICH (D.C.). La forma potrà essere rivista in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). Il concetto ispiratore dello emendamento è questo: che la legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Quindi tutto ciò che riguarda la formazione dell'Albo

II LEGISLATURA

CCLXXXVI SEDUTA

6 MARZO 1956

e gli obblighi degli appaltatori per l'iscrizione all'Albo deve essere attuato immediatamente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Rilevo che il termine di quattro mesi previsto dall'emendamento può essere troppo breve. Se per caso non si potesse provvedere alla formazione dell'Albo entro quattro mesi, gli appalti rimarrebbero sospesi, con conseguenze non indifferenti per il procedere dei lavori. Sulla base di questa osservazione propongo che il termine venga portato a sei mesi.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento assieme alla esigenza di una più chiara formulazione, si terrà conto anche della sua proposta, onorevole Presidente della Giunta.

Con questa avvertenza metto in votazione lo emendamento Serra - Covacivich. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	44
votanti	43
maggioranza	22
favorevoli	43
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cossu - Costa - Covacivich - Del Rio - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Floris - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay - Lonzu - Marras - Medda - Muretti - Murgia - Pernis - Pinna - Pirastu - Pisano - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956